

Sentenza: n. 35 del 9 febbraio 2011

Materia: sicurezza pubblica - polizia amministrativa

Limiti violati: all'art. 117, primo e secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente Consiglio dei Ministri

Oggetto: artt. 4, commi 2, lettere c) e q), e 4; 11, comma 1, lettera d); 19, con l'allegato A; 20; 21, con l'allegato E; 22, con l'allegato D, e 26 della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41 (Polizia locale e politiche di sicurezza urbana

Esito: - illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, lettera c), della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41 (Polizia locale e politiche di sicurezza urbana);

- illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2, lettera q), e 4, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell'attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato;
- inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1, lettera d), 19, con l'allegato A, 20, 21, con l'allegato E, e 22, con l'allegato D,;
- questione non fondata in relazione all'art. 26.

Estensore nota: Carla Paradiso

Il Presidente del Consiglio dei ministri promuove ricorso per questioni di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 4, commi 2, lettere c) e q), e 4; 11, comma 1, lettera d); 19, con l'allegato A; 20; 21, con l'allegato E; 22, con l'allegato D, e 26 della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41 (Polizia locale e politiche di sicurezza urbana), in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione. La legge della Regione Basilicata lucana detta norme in materia di polizia locale e politiche di sicurezza urbana, dando attuazione ai principi contenuti nella legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale), ma ad avviso del Governo, la Regione avrebbe esorbitato dai limiti delle proprie competenze legislative, invadendo quelle statali.

La censura riguarda l'articolo 4, comma 2 lettera c) che prevede che gli appartenenti alla polizia locale dei comuni delle province esercitano funzioni di polizia giudiziaria in base alle disposizioni della vigente legislazione statale, rivestendo, a tal fine, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita ai Comandanti, Ufficiali e Ispettori di Polizia Locale, a seguito di nomina da parte dell'Amministrazione di appartenenza in riferimento al disposto dell'art. 55 del codice di procedura penale, e di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Assistenti-Istruttori e agli Agenti di Polizia Locale. Secondo il Governo la norma esorbita la competenza legislativa regionale poiché dispone in materia di giurisdizione penale, materia demandata alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.

Secondo la Corte la questione è fondata e, ribadendo quanto già espresso nelle sentenze 313 del 2003 e 167 del 2010, ritiene costituzionalmente illegittima una norma regionale che provvede ad attribuire al personale della polizia locale la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, trattandosi di compito riservato in via esclusiva alla legislazione statale. Non si può ritenere nemmeno che il richiamo della legge regionale alla legge statale valga ad emendare il vizio denunciato, poiché non si tratta di stabilire se la legislazione regionale sia o non sia conforme a quella statale, ma se sia competente o meno a disporre il riconoscimento delle qualifiche di cui si tratta, «indipendentemente dalla conformità o dalla difformità rispetto alla legge dello Stato» (sentenza n. 313 del 2003; in senso analogo, sentenza n. 167 del 2010). Inoltre la Corte sottolinea come «la novazione della fonte con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale costituisce causa di illegittimità della norma» regionale (ex plurimis, sentenze n. 167 del 2010 e n. 26 del 2005).

La Corte ritiene fondata la censura nei confronti dell'articolo 4, commi 2, lettera q), e 4, della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell'attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato, per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.

La Corte, invece, dichiara inammissibile la questione sollevata nei confronti dell'articolo 11, comma 1, lettera d) che prevede che il candidato ai concorsi per l'accesso alla polizia locale non debba essere in possesso dello status di obiettore di coscienza, per l'inconferenza del parametro assunto come violato, cioè l'articolo 117, comma 1, lettera h), Costituzione, in quanto il requisito dell'assenza dello status di obiettore di coscienza, considerato nel contesto della disciplina in esame *“incide sull'accesso a un pubblico concorso volto al reclutamento di personale che svolge funzioni di polizia amministrativa locale: dunque, su un ambito certamente estraneo alla materia ordine pubblico e sicurezza”*.

Anche la censura sollevata nei confronti degli articoli 19, con l'allegato A, 20, 21, con l'allegato E, e 22, con l'allegato D, della legge regionale è ritenuta inammissibile dalla Consulta per la “contraddittorietà della sua prospettazione”.

Infine la Corte ritiene non fondata la censura prospettata nei confronti dell'articolo 26 della legge regionale, il quale prevede che la polizia locale «disporrà di un numero telefonico unico per il pronto intervento» per violazione dell'articolo 117, primo comma, Cost., e per contrasto con la direttiva 2002/22/CE, recepita con d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche a livello statale), che ha imposto agli Stati membri di istituire il numero unico di emergenza «112». La disposizione regionale vanificherebbe la finalità della direttiva comunitaria e, conseguentemente, della normativa statale di recepimento: finalità che consisterebbe nel «*garantire la certezza per la cittadinanza in ordine al numero o ai numeri di emergenza cui fare riferimento onde evitare il rischio di sovrapposizioni*».

La Corte ritiene che l'uniformità di accesso ai numeri di emergenza su territorio nazionale non implica l'esclusione di ulteriori numeri di emergenza nazionali o anche locali, come anche «*la citata direttiva 2002/22/CE consente espressamente agli Stati membri di prevedere ulteriori numeri di emergenza nazionali (art. 26)*».